

# INPS - MESSAGGIO 27 GENNAIO 2010, N. 2640

---

Circolare n. 125 del 16 dicembre 2009. Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali al personale scolastico docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui alla Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro.

---

## 1. Decorrenza.

Le domande relative alle indennità in oggetto, anche se presentate oltre i termini ordinari purché entro il 31 dicembre 2009, ricorrendo le altre condizioni normativamente previste per il requisito assicurativo e contributivo, sono da ritenersi accoglibili con decorrenza del diritto dal 1° luglio 2009 (Messaggio n. 30303 del 30 dicembre 2009) o dal primo giorno utile successivo al licenziamento.

In ogni caso l'indennità è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro (art. 73 Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827) purché entro il 2009, oltre a presentare la domanda, il richiedente abbia provveduto a perfezionare il proprio "stato di disoccupazione" (condizione da ritenersi anch'essa soddisfatta dal 1° luglio 2009 o dal primo giorno utile successivo al licenziamento).

Considerato che le esigenze dei lavoratori "precari" della scuola sono oggetto di particolare tutela da parte delle disposizioni di legge e ministeriali in materia, in coerenza con l'assetto normativo, si precisa che tutte le domande presentate nel 2009 - anche nei termini ordinariamente previsti - seguono le predette indicazioni. Ove necessario, tali prestazioni già in pagamento dovranno essere riliquidate.

## 2. Riprese lavorative.

Nel caso di conferimento al lavoratore in disoccupazione di supplenze temporanee superiori a 5 giorni nel corso delle attività didattiche dell'anno scolastico 2009/2010 (termine 30 giugno 2010), la prestazione non si considera cessata. Nei periodi di ripresa lavorativa, comunicati dalle Istituzioni scolastiche con le modalità di cui all'art. 3 della Convenzione in oggetto, l'erogazione della prestazione è sospesa ed i contratti di supplenza prorogano il periodo di durata della prestazione, in misura pari alla durata del contratto (Circ. 125/09, par. 5) nei limiti di durata massima dell'indennità nell'anno mobile.

Alla ripresa del periodo di "non lavoro" indennizzabile - fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare all'Inps entro cinque giorni qualsiasi variazione intervenuta nella propria condizione di disoccupato non rientrante nelle ipotesi regolate dalla Convenzione (Circ. 125/09, par. 5) - non occorre:

- la presentazione di una nuova domanda (Circ. 125/09, par. 3, lett. a);
- ottenere dal beneficiario una nuova "dichiarazione di immediata disponibilità" o una nuova autocertificazione dell'attestazione dello "stato di disoccupazione" presso il Centro per l'impiego competente (Circ. 125/09, par. 3, lett. b);
- osservare nuovamente il periodo di "carenza" di cui al punto 1.

Se il lavoratore ha presentato una o più domande ulteriori, successive alla prima, le stesse vanno utilizzate ai soli fini di controllo o integrazione dei dati del richiedente, dovendosi ritenere utile la prima domanda alla percezione dell'indennità, per l'intero ammontare spettante.

Si raccomanda agli operatori di verificare che, nel campo relativo alla data di presentazione della domanda, sia inserito il giorno successivo al licenziamento, secondo le indicazioni fornite al punto 1. Si raccomanda altresì di inserire come periodi di sospensione anche le supplenze superiori a cinque giorni, secondo le indicazioni fornite al punto 2.